

**ATTO N. DD 2656**

**DEL 13/07/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 185**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.  
RIESAME  
GESTORE: O.C.A.T. s.r.l.  
SEDE LEGALE: Strada Borgaretto 31, Orbassano (TO)  
SEDE OPERATIVA: Strada Borgaretto 31, Orbassano (TO)  
ATTIVITA':  
Codice 2.6 – Trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>  
POSIZIONE IMPRESA: 013037  
P. IVA: 00468130018

## **IL DIRETTORE**

### **PREMESSO CHE:**

con D.D. n. 122-49650 del 24/12/2009, allo stabilimento in oggetto è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per l'esercizio della seguente attività indicata nell'Allegato VIII:

- **Codice 2.6** - *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;*

la suddetta autorizzazione è stata successivamente aggiornata su istanza del gestore per modifiche non sostanziali, con D.D. n. 48-12268 del 22/03/2010 e D.D. n. 82-25536 del 30/06/2010;

su richiesta del Gestore al fine di usufruire della proroga della scadenza dell'AIA come stabilito dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ("Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"), con la D.D. n. 21-3844 del 10/02/2015 è stata disposta l'archiviazione del procedimento di rinnovo avviato in data 23 maggio 2014 (prot. 87729);

per effetto delle suddette modifiche la durata del provvedimento in oggetto è stata posticipata al 24 dicembre

2019;

l'installazione in oggetto prosegue, presso la sede operativa, l'attività di ossidazione anodica e colorazione tramite trattamenti galvanici di particolari di alluminio.

con propria D.D. n. 107-1502 del 4 maggio 2020 si è preso atto della variazione di denominazione sociale da O.C.A.T. s.n.c. di Bessone Bruno & c. a O.C.A.T. s.r.l.

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED"2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

ai sensi dell'art- 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i, l'autorità competente ha avviato in data 1 aprile 2019 (prot 29135) il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, prescrivendo al Gestore la presentazione della documentazione di riesame entro il 30 settembre 2019;

il gestore ha presentato, oltre il termine indicato ma prima della scadenza della validità dell'atto Autorizzativo, in data 15 novembre 2019, (prot. 97494), la documentazione tecnica richiesta per il riesame, integrata con nota del 13 febbraio 2020 (prot. 12494)

il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. Del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari all'istruttoria

ai sensi dell'art. 29-octies, c.11 del D.Lgs 152/06 "*Fino alla pronuncia dell'Autorità competente in merito al riesame, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in possesso*"

la riunione della Conferenza di Servizi si è tenuta in data 8 giugno 2020 ed è stata convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota del 03/03/2020 (prot. n. 18203) e rinviata con note del 20/04/2020 (prot. 28594) e del 06/05/2020 (prot. 31842); alla riunione hanno partecipato il responsabile del procedimento, il gestore dell'Azienda, il referente di SMAT e risultavano assenti il comune di Orbassano, ARPA Piemonte e l'ASL TO3;

la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA;

#### **ESAMINATO:**

la documentazione tecnica allegata alla domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 15 novembre 2019, nella quale è stata comunicata una modifica degli impianti ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 ;

le successive integrazioni, trasmesse con note del 13/02/2020 (prot. 12494) e del 19/06/2020 (prot. 42328);

i seguenti documenti di riferimento redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia (BRef) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione integrata dell'inquinamento:

- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics

(Agosto 2006)

- Linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6 (D.M. Ambiente del 1/10/2008 - So n. 29 alla Gu 3 marzo 2009 n. 51)

**ACQUISITI:**

il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) espresso nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi citata in premessa e trasmesso con nota del 03/07/2020 (prot.45870) ;

**DATO ATTO CHE**

si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Orbassano e dell'ASL TO3, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi, né hanno trasmesso valutazioni di merito;

non è stato possibile acquisire, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

con nota del 06/12/2019 ( prot n. PR\_TOUTG\_Ingresso\_0211284) è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D.Lgs 159/2011;

**VALUTATO CHE:**

la modifica comunicata con la sucitata nota del 15 novembre 2019, non rappresenta, per l'attività IPPC autorizzata e oggetto di riesame, un incremento superiore al valore soglia e pertanto non costituisce modifica sostanziale come definita dall'art 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06;

**CONSIDERATO CHE:**

l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere lo stato di sostanziale applicazione delle BAT relative al comparto produttivo in esame;

**ACCERTATA**

la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e s.m.i. e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato

alle Regioni ed agli Enti Locali;

- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 (Modifica degli impianti);

#### **DETERMINA**

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **O.C.A.T. s.r.l.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in Strada Borgaretto 31 nel Comune di Orbassano, dell'attività IPPC:

- **Codice 2.6** - *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;*

2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;

3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;

4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

#### **EVIDENZIA**

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

#### **INFORMA**

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Orbassano, alla SMAT S.p.A., all'A.R.P.A. Piemonte e all'ASL TO3.

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.*

*Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.*

EC

Torino, 13/07/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

## INDICE DELL'ALLEGATO A

<b>1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. CONDIZIONI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
<b>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>7</b>
<b>4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>8</b>
<b>4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....</b>	<b>8</b>
<b>4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>9</b>
<b>4.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI.....</b>	<b>10</b>
<b>4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>11</b>
<b>5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....</b>	<b>12</b>
<b>5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.2. LIMITI DI EMISSIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>5.3. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO.....</b>	<b>13</b>
<b>5.4. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>13</b>
<b>5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>14</b>
<b>5.6. BILANCIO IDRICO.....</b>	<b>16</b>
<b>5.7. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....</b>	<b>16</b>
<b>6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....</b>	<b>17</b>
<b>7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE.....</b>	<b>18</b>
<b>8. EMISSIONI SONORE.....</b>	<b>18</b>
<b>9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT.....</b>	<b>18</b>
<b>TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....</b>	<b>19</b>
<b>TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....</b>	<b>19</b>
<b>TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....</b>	<b>20</b>

## ALLEGATO A

### 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
<b>codice 2.6</b> – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>	<b>80 m<sup>3</sup></b>

L'attività produttiva consiste nell'ossidazione anodica e colorazione tramite trattamenti galvanici di particolari di alluminio

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- preparazione del materiale (sgrassaggio, decapaggio, depatinatura)
- trattamento superficiale di ossidazione anodica;
- finitura (colorazione nero, marrone, bronzo, oro);
- finitura con colore organico (giallo, rosso, blu e nero);
- passivazione a base cromo III

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i..*

### 2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al **quadro impiantistico** descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore. Le prescrizioni di carattere generale che fanno riferimento a sistemi di abbattimento, trattamento e depurazione delle emissioni (sia in atmosfera che nelle acque) si applicano ove questi siano presenti.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

- a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
  - f. la tenuta dei registri, indicati nella presente Autorizzazione, può essere di tipo informatico, salvo non sia espressamente richiesta la registrazione cartacea. Il Gestore deve comunque garantire l'accessibilità ai registri, informatici o cartacei, durante le operazioni di controllo.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare **attuazione agli adempimenti** richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'**effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;



- c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
  7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Orbassano. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
  8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.  
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui **può essere richiesta la non pubblicazione** di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
    - riservatezza industriale, commerciale o personale;
    - tutela della proprietà intellettuale;
    - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
  9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
  10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
  11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di

**violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Orbassano e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 4 del paragrafo 7 ;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

---

### 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata**, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla **comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee"** (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), **nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006** (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino,

anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della **volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**.

---

## 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
  - adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
  - informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte,

precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

#### 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
8. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni** ed **ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto.
9. Deve essere tenuta traccia in apposito **registro degli interventi manutentivi e delle verifiche** effettuate sui sistemi di aspirazione e sugli elementi filtranti, riportando per ciascun intervento: la data, il punto di emissione, la fase produttiva, l'impianto/macchinario interessato dall'intervento, l'oggetto dell'intervento e il nominativo dell'operatore che ha effettuato la verifica/manutenzione.
10. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
11. Le **emissioni fuggitive** che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.

#### 4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

12. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del

metodo.

13. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

#### 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
17. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
18. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
19. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Orbassano, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report"
20. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "**emissioni trascurabili**" o "**inquinanti trascurabili**".

21. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
22. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le **norme UNICHIM** in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**Tabella 4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO <sub>x</sub>	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	---
HF e i suoi composti	UNI EN 10787	ISO 15713/2006
NH <sub>3</sub>	UNICHIM 632	
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Sb, Mn, V, Se, Zn, Sn) e composti	UNI EN 14385:2004	---
Acido solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	NIOSH 7903	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994
*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006, eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30'.		

#### 4.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

23. Con riferimento al **camino E1 (autocontrolli iniziali)**, a seguito del completamento della modifica comunicata con suddetta nota del 15 novembre 2019, il Gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel "Quadro emissioni in atmosfera"

**4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA**

VALORI LIMITI ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata <sup>1</sup> [Nm <sup>3</sup> /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante <sup>2</sup>	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Periodicità autocontrollo
				[mg Nm <sup>-3</sup> ] a 0°C e 0,101 MPa	[kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup> di vasca <sup>3</sup> ]		
1	Vasche di satinatura e linea di ossidazione anodica	30000	Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	0,015	--	Triennale
			Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	0,006		
			Acido fluoridrico (HF)	2	0,006		
			Ossidi di azoto <sup>4</sup> (come NO <sub>2</sub> )	100	0,300		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	15	0,045					
2	Centrale termica di potenza 697 kW	--	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06			--	--

<sup>1</sup> La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.

<sup>2</sup> I controlli devono essere eseguiti in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nei bagni o che si sviluppano durante il trattamento.

<sup>3</sup> La superficie di riferimento deve essere solo quella delle vasche che contengono gli inquinanti considerati

<sup>4</sup> Devono essere compresi anche gli ossidi di azoto in forma di azoto nitrico.



---

## 5. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

#### 5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. L'Azienda preleva acqua:
  - da **pozzo** per usi industriali (acque di raffreddamento, acque di lavaggio e acque per il reintegro delle vasche di trattamento);
  - da **acquedotto** per gli utilizzi igienico sanitari e per la composizione di alcuni bagni
2. Sono presenti dei totalizzatori per la misura della portata di acque prelevate dal pozzo e da acquedotto.
3. In relazione all'utilizzo del pozzo, si richiede al Gestore di integrare la documentazione già depositata agli atti comunicando, **entro il 30 settembre 2020**, gli estremi dell'autorizzazione o concessione alla derivazione di acqua pubblica dalla citata opera di presa, comprensiva dei dati catastali e della profondità, del codice identificativo univoco attribuito al pozzo (codice R.O.C. L.R. 22/99) e il codice canone regionale associato alla derivazione d'acqua in questione.

#### 5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

L'Impresa Ocat s.n.c è autorizzata a scaricare nella **fognatura pubblica** SMAT, i propri reflui tecnologici e industriali previo trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico con una portata massima di **120 m<sup>3</sup>/giorno** continua durante le ore lavorative.

L'impresa scarica inoltre in **fognatura pubblica** SMAT sia i reflui domestici che le acque meteoriche.

I reflui industriali scaricati in fognatura provengono:

- dai bagni di lavaggio a maggior concentrazione (vasche 2 e 5) che sono convogliati alla vasca di accumulo. Da qui, mediante pompa di rilancio, sono inviati all'impianto di depurazione ad abbattimento chimico-fisico;
- dal circuito chiuso con torri di raffreddamento utilizzate per il raffreddamento delle vasche di processo. L'acqua che alimenta i circuiti di raffreddamento è prelevata totalmente da pozzo ed è preventivamente trattata con un addolcitore prima dell'utilizzo. Il circuito viene unicamente rabboccato ed è scaricato esclusivamente in situazioni di emergenza.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità

competente al controllo del ciclo completo delle acque

## 5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. L'Impresa deve rispettare i **limiti** allo scarico finale previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

## 5.3. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

3. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di **fermo impianto per intervento di manutenzione programmato**, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove è consentito dalla normativa vigente in materia di acque. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino. In tali casi, l'Impresa deve garantire procedure volte ad interrompere lo scarico nei tempi più brevi possibili e a evitare fenomeni di inquinamento.

## 5.4. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
5. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare **non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo**
6. L'Impresa deve **garantire l'accessibilità dello scarico** per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per il campionamento.
7. L'Impresa deve garantire **idonea manutenzione ordinaria e straordinaria** del sistema di trattamento, al fine di permetterne un costante ed efficiente funzionamento

8. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 152/06, in particolare:
  - a. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
  - b. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.
9. Il Gestore deve comunicare preventivamente, alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
10. Le vasche, i reattori ed il percorso delle tubazioni presenti in stabilimento e relativi alle attività di galvanica devono essere identificati mediante opportuna **simbologia o cartellonistica**. Deve essere presente in stabilimento la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale e della rete idrica e fognaria..

#### 5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

11. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, con **almeno 30 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare l'autocontrollo periodico allo scarico idrico.
12. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria dei parametri riportati in **Tabella 1 e con la periodicità ivi indicata**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
	Conducibilità	Scarico finale			Annuale
1	pH	Scarico finale	5,5÷9,5		Annuale
6	Solidi Sospesi Totali	Scarico finale	≤200	mg/l	Annuale
8	COD	Scarico finale	≤ 500	mg/l	Annuale
9	Alluminio	Scarico finale	≤2	mg/l	Annuale
12	Boro	Scarico finale	≤4	mg/l	Annuale
14	Cromo totale	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale
15	Cromo VI	Scarico finale	≤ 0,2	mg/l	Annuale
19	Nichel	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale
21	Rame	Scarico finale	≤0,4	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	≤1	mg/l	Annuale
29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )	Scarico finale	≤ 1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	≤ 1200	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale (come P)	Scarico finale	≤10	mg/l	Annuale
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	Scarico finale	≤ 30	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico (come N)	Scarico finale	≤ 30	mg/l	Annuale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale

13. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dal reparto galvanica, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente e in particolare:

- a) Acido solforico
- b) reagenti utilizzati nei bagni di trattamento
- c) reagenti utilizzati per la depurazione acque
- d) consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06
- e) energia utilizzata
- f) rifiuti prodotti (quantità, stato fisico e origine)
- g) indici di produzione

Tali dati devono essere trasmessi alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Gestore del Servizio Idrico Integrato unitamente al Report Ambientale annuale.

14. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate le **caratteristiche dei fanghi** della depurazione; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla

lavorazione. Tali dati devono essere trasmessi alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Gestore del Servizio Idrico Integrato unitamente al Report Ambientale annuale.

15. Il Gestore deve conservare per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione dell'istanza di riesame.
16. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, e la caratterizzazione del fango filtropressato, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato

#### 5.6. BILANCIO IDRICO

17. Il Gestore deve misurare mensilmente la portata dei seguenti flussi:
  - a) volume di acqua prelevata da pozzo;
  - b) volume di acqua scaricata dall'impianto di depurazione;
  - c) volume di acqua scaricata dall'impianto di raffreddamento delle vasche di anodizzazione;
  - d) volume di acqua evaporata dall'impianto di raffreddamento;
  - e) volume di acqua residua nei fanghi filtropressati;
  - f) volume di acqua scaricata in pubblica fognatura calcolata utilizzando i dati misurati ( $F = A - D - E$ ).
  - g) uscita dal reparto di trattamenti galvanici (gestiti come rifiuto).
18. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Gestore del Servizio Idrico Integrato, entro il **30 aprile di ogni anno** con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".

#### 5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento sono scaricate in fognatura.

19. Dal Piano di prevenzione e gestione presentato dall'Azienda risulta che sulle aree esterne non sono svolte attività lavorative e il deposito dei rifiuti avviene nel cortile esterno su superfici pavimentate coperta da tettoia. Si ritiene pertanto non necessaria una specifica disciplina di questo punto oltre a quanto già indicato nel piano stesso.

---

## 6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

---

1. La gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività deve avvenire secondo le disposizioni previste per il **deposito temporaneo** dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi, solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività.
3. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
4. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
5. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.
6. Ove possibile devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorogene o pulverulente
7. A seguito dell'approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della provincia. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/04/2015 e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.

---

## 7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate.

---

## 8. EMISSIONI SONORE

---

Il Comune di Orbassano ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 31 del 02/08/2007. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

---

## 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT

---

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

**TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.1-20).	Città Metropolitana di Torino ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti gli scarichi idrici (capitolo 5.5-13).	Città Metropolitana di Torino ARPA	Almeno <b>30 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2-7)	Città Metropolitana di Torino ARPA Comune di Orbassano	<b>Entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

**TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (prescrizione n. 3-1)	Città Metropolitana di Torino	Con almeno <b>60 giorni di anticipo</b>
Comunicazione per ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della normativa di <b>prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti</b> , della normativa in materia di <b>valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica</b> (prescrizione n. 3.-4)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Comunicazione preventiva
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3-5)	Città Metropolitana di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito</b> (prescrizione n. 2.-13)	Città Metropolitana di Torino ARPA Comune di Orbassano	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b> (prescrizione n. 2.-12)	Città Metropolitana di Torino ARPA	<b>Avviso immediato</b>



Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b> (prescrizione 2.-11)	Città Metropolitana di Torino ARPA	<b>Avviso immediato</b>
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1-6)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Entro le <b>otto ore</b> successive all'evento
Eventuali <b>variazioni della rete fognaria</b> interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.4.-9)	Città Metropolitana di Torino ARPA SMAT	<b>Entro 30 giorni</b>
Qualunque <b>arresto totale e/o parziale non programmato</b> dell'impianto di trattamento e la rimessa in esercizio del medesimo. (prescrizione n. 5.3-3)	Città Metropolitana di Torino ARPA SMAT	<b>Avviso immediato</b>

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

**TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE**

Descrizione	Riferimenti
<b>Risultati degli autocontrolli annuali</b> pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4 -19
<b>Risultati degli autocontrolli</b> pertinenti gli <b>scarichi idrici</b> e della <b>caratterizzazione del fango filtropressato</b>	prescrizione n. 5.4 -16
<b>Volumi di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A. volume di acqua prelevata da pozzo;</li> <li>• B. volume di acqua scaricata dall'impianto di depurazione;</li> <li>• C. volume di acqua scaricata dall'impianto di raffreddamento delle vasche di anodizzazione;</li> <li>• D. volume di acqua evaporata dall'impianto di raffreddamento;</li> <li>• E. volume di acqua residua nei fanghi filtropressati;</li> <li>• F. volume di acqua scaricata in pubblica fognatura calcolata utilizzando i dati misurati (<math>F = A - D - E</math>).</li> <li>• G. uscita dal reparto di trattamenti galvanici (gestiti come rifiuto).</li> </ul>	prescrizione n. 5.5-17

Descrizione	Riferimenti
<p><b>Dati di produzione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quantitativo mensile di acido solforico utilizzato e di alluminio</li> <li>• ore produttive di ciascun mese e dell'anno, indicando anche piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto</li> </ul>	<p>prescrizione n. 5.4-13</p>
<p><b>Consumi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumi di <b>materie prime:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ quantitativo annuale di reagenti utilizzati nei bagni di trattamento</li> <li>➤ quantitativo annuale di reagenti utilizzati per la depurazione acque</li> </ul> </li> <li>• Consumo annuale di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06di</li> <li>• Consumo annuo di <b>metano</b> per le diverse fasi di lavorazione</li> <li>• Consumo <b>termico annuale</b> complessivo e specifico di stabilimento</li> <li>• Consumo <b>elettrico annuale</b> complessivo e specifico di stabilimento</li> </ul>	<p>prescrizione n. 5.4-13</p>

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Orbassano

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.

In alternativa, può essere utilizzato il modello predisposto da ARPA Piemonte, reperibile sul sito internet di ARPA Piemonte ([www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "**Report Autocontrolli Emissioni**".